

Ordine di rimozione di rifiuti (pericolosi e non) abbandonati e proprietario dell'area ritenuto solidalmente responsabile della situazione di abbandono

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 27 gennaio 2023, n. 198 - Lariccia, pres.; Di Lorenzo, est. - Maresca (avv. Palazzo) c. Comune di Greci (n.c.) ed a.

Ambiente - Ordinanza di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati - Proprietario dell'area ritenuto solidalmente responsabile della situazione di abbandono di rifiuti pericolosi e non.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il nominato ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l'ordinanza n. 14, emessa dal Sindaco del Comune di Greci in data 14.11.2016, prot. n. 3122/2016, notificata il 22.11.2016, con la quale gli è stato ordinato, in qualità di proprietario dell'area, ritenuto solidalmente responsabile della situazione di abbandono di rifiuti "pericolosi e non", di provvedere con urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree di sua proprietà in Località "Monte Calvello" - Foglio n. 4 particella n. 7.

Il Comune di Greci e l'ARPAC non si sono costituiti.

All'esito dell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2023, svolta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto risulterebbe omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Il motivo è infondato.

Nel provvedimento impugnato è dato espressamente atto dell'urgenza e del conseguente esonero dall'obbligo dell'invio della comunicazione di avvio. In particolare, il provvedimento impugnato si fonda su evidenti ragioni di urgenza derivanti da sversamento di rifiuti pericolosi tra cui il cancerogeno amianto, che avrebbero giustificato l'omissione dell'invio della comunicazione ex art. 7 l. 241/90. Peraltro, *ad abundantiam*, non ha parte ricorrente allegato argomenti che avrebbero potuto dare un effettivo contributo all'istruttoria svolta dall'amministrazione, convincendola nel senso di un diverso esito procedimentale.

3. È infondato il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato il difetto di contraddittorio. A parte i profili di urgenza che giustificano l'esonero dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio rileva che, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, prima dell'emanazione dell'ordinanza impugnata il Comune di Greci, con nota Prot. N. 2714 del 06.10.2016, indirizzata all'odierno ricorrente, invitò quest'ultimo a provvedere alla corretta rimozione e smaltimento del rifiuto pericoloso rinvenuto, e a tale Nota l'odierno ricorrente, con nota assunta al Prot. N. 2989 del 2.11.2016, replicò di non essere tenuto allo smaltimento dei rifiuti pericolosi rinvenuti in quanto gli stessi erano stati abbandonati da ignoti.

Quindi prima dell'emanazione del provvedimento impugnato si è svolto il contraddittorio con scambio di note, risultando quindi assicurato il contraddittorio procedimentale.

4. Con il terzo motivo è lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'erronea applicazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/06; secondo parte ricorrente difetta adeguata istruttoria e motivazione in ordine ai propri profili di colpa, sebbene quest'ultima sia un elemento indefettibile, derivandone altrimenti una responsabilità oggettiva del proprietario a fronte di illeciti sversamenti sul proprio fondo effettuati da terzi.

Il Collegio rileva che l'art. 192 del d.lgs. 152/06 stabilisce quanto segue:

«1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. (...).

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».

La giurisprudenza sul punto ha espresso i seguenti principi:

- qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente è, secondo quanto disposto dall'art. 192 D.

Lgs. n. 152/2006, solidalmente responsabile dell'abbandono dei rifiuti;

- i proprietari di aree invase da rifiuti sono tenuti a rimuoverli e a smaltirli anche quando non hanno svolto in concreto alcuna attività di custodia, vigilanza e protezione dell'area per evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti (Cons. Stato n. 297/14);

- *"L'art. 192, 1° e 3° comma del testo unico n. 152 del 2006, il quale dispone che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati", prevede che il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titolo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l'animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la "violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa". A tal fine il comma 3 ritiene sufficiente la colpa, nell'ambito della quale rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligenza (vale a dire la mancata diligenza) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene"* (Cons. Stato n. 2977/2014).

In applicazione degli esposti principi emerge la prova della colpevolezza del ricorrente, quantomeno in termini di omissione colposa. Il ricorrente non ha allegato quali misure di precauzione abbia adottato per evitare episodi di sversamento illecito, ad esempio installando misure di dissuasione, o collocando reti metalliche, o recintando la proprietà. Del tutto influente è la circostanza che il ricorrente abbia sporto una denuncia contro ignoti in quanto, in primo luogo, tale condotta è stata compiuta solo dopo il compimento del fatto dannoso non rientrando nelle misure di prevenzione e dissuasione, e in quanto, in secondo luogo, tale denuncia è stata presentata in data 26.10.2016 solo dopo che il Comune di Greci, con nota Prot. N. 2714 del 06.10.2016, indirizzata all'odierno ricorrente, aveva invitato quest'ultimo a provvedere alla corretta rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi rinvenuti.

Dunque è emersa la prova, quantomeno presuntiva, dell'omissione colposa del ricorrente.

4. Per tutti gli esposti motivi il ricorso è respinto.

Dalla infondatezza delle censure avverso il provvedimento gravato consegue il rigetto di ogni ulteriore richiesta di parte ricorrente.

5. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione intimata e della controinteressata Arpac.

(Omissis)